

Proporzionale è meglio (TALPA-Volerelaluna)

Il *Rosatellum* e la “sostanza” del sistema costituzionale

di Michele Della Morte

Leggere il sistema elettorale alla luce della “sostanza del sistema costituzionale” è operazione complessa e, per certi versi, giuridicamente imprecisa. La valenza simbolica dell’espressione è, però, significativa, in quanto rinvia all’idea del un nucleo di una decisione o di un insieme di decisioni, considerate, per la loro importanza e sulla base di determinati presupposti, fondamentali. Proprio in tal senso Mortati riteneva che il riferimento alla “sostanza del sistema”, fosse identificativo o, se si vuole, rappresentativo di un *quid* da considerarsi limite «ad ogni procedimento di revisione costituzionale sia esso più o meno superaggravato». Ciò che è sostanziale, insomma, determina la qualità di un ordinamento, la sua identità, ne definisce il verso, il senso del suo permanere e del suo divenire. È indubbio, al riguardo, che la legge elettorale sia destinata a conformare in senso sostanziale il sistema. Lo sapeva bene Turati, ad esempio, che considerava il proporzionale puro come unico strumento in grado di conferire dignità alla rappresentanza e che, dalle pagine della *Critica sociale* biasimava i tentativi di correzione maggioritaria, considerandoli tentativi camuffati di svalutazione della sua forza dirompente, nonché lo stesso istituto referendario, considerato strumento “primitivo” per contribuire alla decisione democratica negli Stati complessi, nel cui ambito rivelava, piuttosto, il suo carattere reazionario (v. l’articolo di Marco Revelli, *Sistema proporzionale: un’idea di democrazia*). La funzione ordinante della legge elettorale era chiarissima anche ad altri esponenti della cultura democratica italiana, prima e dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Il paradosso di Orwell, è perfettamente adattabile al contesto: la legge elettorale è una legge uguale alle altre sul piano formale ma diversa dalle altre per il profilo sostanziale, come, del resto, si desume dallo stesso art. 72, comma quarto, della Costituzione, che rimette alla procedura “normale”, l’approvazione dei disegni di legge in materia elettorale. E non a caso Togliatti, nel discutere nel ’52 alla Camera le pregiudiziali al disegno di legge truffa, dichiara di intervenire per dibattere la “sostanza” della legge stessa, in rapporto, naturalmente, alla «sostanza del nostro ordinamento costituzionale». La legge elettorale – ci fa capire ancora Francesco De Martino – altro illustre protagonista di quel dibattito – è elemento essenziale della *fides*, del vincolo che definisce l’impegno necessario per garantire il rispetto dello “spirito” e della “sostanza” della Costituzione, e, proprio per questo, deve salvaguardare il principio proporzionalista, indispensabile per inverare il rapporto di rappresentanza.

Altri tempi, si dirà, con un pizzico di nostalgia. Già, ma come definire quelli attuali? Risposta difficile, ovviamente, ma non può non rilevarsi che rispetto al passato è venuta meno la dimensione culturale, progettuale, organica. Formazioni politiche prive di idee di lungo respiro, non possono che avallare scelte elettorali occasionali, fondate sulla valorizzazione del contingente, sul mero pragmatismo e sulla violazione, più o meno consapevole, della Costituzione.

Il *Rosatellum* (legge n. 265/2017) è il prodotto di questa incultura.

Con la sua entrata in vigore si consolida, infatti, una stagione di leggi elettorali tattiche e prive di visione (*Italicum* e *Porcellum*), e la sua stessa approvazione a colpi di fiducia non dimostra altro che la fallacia di chi ritiene che la legge elettorale debba essere poco altro che un mezzo per garantirsi la sopravvivenza in Parlamento. Gli esiti di questo modo di

intendere la funzione rappresentativa si riflettono, dunque sulla stessa funzione della Corte costituzionale, costretta, non senza patemi, a intervenire con le sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017 per chiarire che la rappresentatività, ovvero il rapporto di consonanza tra elettori ed eletti che rende democratico il sistema, costituisce un vincolo non sacrificabile in funzione della stabilità dell'azione di Governo (v. l'articolo di Francesca Paruzzo, *Le leggi elettorali nella storia repubblicana*).

Il *Rosatellum*, annoverabile tra i sistemi c.d. misti, caratterizzati dall'utilizzo contemporaneo di formule elettorali maggioritarie (che implicano il voto alla persona) e proporzionali (voto alla lista), risente di questa storia, trovando origine nella sola necessità di evitare i rischi della normativa elettorale di risulta (cd. *Consultellum*), consistente nelle sole parti di ambo le leggi prima richiamate, non oggetto delle censure di costituzionalità da parte della Consulta. Ma la pezza, come suol dirsi, è spesso peggio del buco.

Nel contemplare la possibilità per l'elettore di disporre di un solo voto e di una sola scheda, la legge fa sì che il voto al candidato nel collegio uninominale si estenda automaticamente alla lista o alla coalizione a cui è collegato e, viceversa, che il voto espresso nei confronti di una lista (bloccata) produca effetti automatici nei confronti del candidato nel collegio uninominale collegato. Un doppio canale, una congiunzione forzata, che determina un effetto di *trascinamento* di dubbio inquadramento costituzionale, produttivo di distorsioni palesi che incidono sulla libertà e sulla stessa eguaglianza del voto, in entrata e in uscita. Né si dica che la scelta operata dal legislatore consente di salvaguardare il nucleo del sistema uninominale, riassumibile, in termini sintetici, nella valorizzazione della relazione diretta tra elettore ed eletto nel collegio. La mancata previsione del voto disgiunto comporta, infatti, che la candidatura nell'uninominale sia parte di una più fitta trama che coinvolge la composizione delle liste singole e delle coalizioni, con evidente sacrificio del rapporto rappresentativo tra elettori ed eletti di un determinato territorio, elemento che, come è noto, rappresenta un fattore positivo del sistema uninominale.

Il quadro sommariamente descritto è ulteriormente complicato dalla recente legge costituzionale (n. 1 del 2020) che, a seguito dell'esito positivo del referendum costituzionale tenutosi lo scorso settembre, ha disposto la riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato. I problemi segnalati restano, infatti, sul campo. Quanto muta, tuttavia, è la relazione tra collegi uninominali e plurinominali a livello di singole circoscrizioni e la stessa differenza di popolazione all'interno dei collegi uninominali. Ciò comporta, ancora una volta, un sacrificio del valore dell'eguaglianza del voto e l'incremento della sproporzione tra i diversi territori.

In relazione alla quota uninominale, può osservarsi che la più ampia dimensione del collegio rende, con chiarezza ancora maggiore rispetto al passato, la relazione rappresentativa *diretta* sostanzialmente un feticcio. In via complementare, per ciò che concerne la quota di seggi da assegnare su base proporzionale, si segnala che l'effetto distorsivo si manifesta con significative differenze tra Camera e Senato. Al Senato, infatti, sono da tenere in considerazione, per un verso, il vincolo della base regionale (ancora) previsto dall'art. 57 Costituzione e, per altro verso, la composizione ridotta rispetto alla Camera. Un sistema, insomma, la cui incostituzionalità si palesa manifesta per quanto, allo stato, non dichiarata, stante la decisione di inammissibilità della Corte costituzionale del dicembre del 2017 sul conflitto di attribuzioni sollevato sulla legge elettorale in ragione delle forzature che avevano caratterizzato la sua approvazione parlamentare.

L'amarezza che accompagna questa riflessione è figlia di una consapevolezza. La politica sembra avere ormai dimenticato che la legge elettorale identifica una determinata cultura politica. Se non è così, essa è destinata giocoforza a cedere alla logica della contingenza.

Per i motivi descritti, la riforma del sistema elettorale è una necessità impellente anche per misurare la cultura istituzionale delle forze politiche, invitate, ancora una volta, ad

abbandonare il terreno dell'opportunismo in favore di una rappresentazione sincera delle proprie intenzioni. Sarebbe necessario, peraltro, che ogni scelta futura fosse accompagnata da una riflessione sulle ricadute che essa comporta, anche al fine di evitare ulteriori interventi della Corte costituzionale in campi che evidentemente ne minano il carattere im-politico. Abbandonare la micro-dimensione della sopravvivenza parlamentare in favore di scelte elettorali ispirate a idee riconoscibili della relazione tra istituzioni e società sembra essere l'unica via per ristrutturare un campo partitico da anni irriconoscibile. In questo senso, una riforma del sistema in senso proporzionale rappresenta un'opportunità forse irripetibile per restituire alla politica la perduta dignità.